



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE

N. 86 DEL 31/10/2023/Area Amministrativa

N. 522 DEL 31/10/2023 REG. GEN.

Servizio Gestione del Personale

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVE DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 A DIPENDENTE OMISSIS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Atteso che con nota prot. n. 8146/2023, il/la dipendente di questo ente “omissis” titolare di contratto individuale di lavoro subordinato “omissis” - profilo professionale “omissis”, ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 e s.m.i.;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Handicap (Centro medico Legale INPS di Messina) in favore del Sig. “omissis” parente di secondo grado del richiedente, ai sensi e per gli effetti della legge 5/02/1992 n. 104, da cui risulta il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, non oggetto di revisione;

Visto l'art. 3 del D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022 recante disposizioni sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art.33 comma 3 della L. 104/92, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 105/2022, secondo cui il lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno. Rispetto alla quale il lavoratore rientri tra i soggetti con i gradi di parentela individuati nel suddetto art. 33. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro;

Considerato che la richiesta presentata dal/dalla dipendente, è stata esaminata alla luce delle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs n. 105/2022;

Preso atto che ai sensi dell'art. 33 del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali del 21/05/2018:

1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, il lavoratore comunica l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente si avvale del permesso stesso.

4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n.53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l'art. 31, comma 1, 40 secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso”.

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del/della dipendente in argomento, autorizzandola alla fruizione dei permessi retribuiti così come previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., per l'assistenza al familiare, a decorrere dalla data del presente atto, sussistendo, nel caso di specie, tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Verificato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussisto situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo a questo sostituto Responsabile dell'Area Amministrativa.

Rilevato che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile.

Visti:

- ✓ l'articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e il D Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili delle aree.;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ il provvedimento n. 12 del 15 dicembre 2022, con il quale il Vice Sindaco, tra l'altro oltre a nominare **Responsabile dell'Area Amministrativa la dipendente Galati Maria** con relativa Posizione Organizzativa (oggi Elevata Qualificazione) alla competente area, designava il dipendente

comunale Giuseppe Bellissimo sostituto della preesistente responsabile in casi di assenza e/o impedimenti, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto EE.LL.;

- ✓ la legge regionale 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 dicembre 1998, n. 23; 23 dicembre 2000 n. 30;
- ✓ il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali – Periodo 2019 - 2021
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- ✓ la legge 104/92;
- ✓ l'art. 19 e 20 della legge 53/2000 che modifica l'art. 33 della legge 104/92;
- ✓ il D.L. n. 112 del 25/06/2008 art. 71;
- ✓ l'art. 24 della legge n. 183 del 04.11.2010;
- ✓ la circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ il D.Lgs n. 105/2022.

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze del Responsabile di Area, ai sensi:

- ◆ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ◆ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ◆ del provvedimento sindacale n. 12 del 15 dicembre 2022.

DETERMINA

1. **Di prendere** atto della richiesta di concessione dei benefici previsti dalla Legge n.104/92 e ss.mm. ii., per assistere il familiare portatore di handicap grave, acquisita al prot. generale al n. 8146 del 19.10.2023, del/dalla dipendente "omissis";
2. **Di riconoscere** al suddetto/a dipendente "omissis", sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per ottenere i benefici, previsti dall'art. 33, comma 3 della Legge n.104/92 e s.m.i., a decorrere dalla data di esecutività del presente atto e nel rispetto delle condizioni dei vari riferimenti legislativi e contrattuali in premessa citati.
3. **Di concedere** la fruizione dei permessi retribuiti, come previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i., dall'art. 33, comma 3, per come sostituito dal D.Lgs. n° 105 del 30 giugno 2022, per l'assistenza al familiare portatrice di handicap grave.
4. **Di precisare** che l'accertamento dello stato di handicap non è soggetto a revisione, e che il/la dipendente di che trattasi, è tenuto/a, in caso di accertamento del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, a darne tempestiva comunicazione, in quanto decade dai diritti di cui al comma 3, dell'art. 33 della L.104/92.
5. **Di dare atto**, che il beneficio in questione non riduce le ferie, non incide sulla tredicesima mensilità, nei giorni di permesso spetta l'intera retribuzione e che gli stessi saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
6. **Di dare atto**, che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in capo a questo sostituto Responsabile dell'Area Amministrativa
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile di Area di appartenenza del dipendente così autorizzato, per eventuali provvedimenti di conseguenza ed all'interessato per il godimento del permesso retribuito concesso;
8. **Di dare atto, infine, che la presente determinazione:**
 - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo personale del dipendente, tenuto presso l'ufficio personale.

IL SOSTITUTO RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Giuseppe Bellissimo)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giuseppe Bellissimo in data 31/10/2023



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 655**

Settore Proponente: **Area Amministrativa**

Ufficio Proponente: **Gestione del Personale**

Oggetto: **CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ASSISTENZA AL FAMILIARE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVE DI CUI ALLA LEGGE 104/1992 A DIPENDENTE OMISSIS**

Nr. adozione settore: **86** Nr. adozione generale: **522**

Data adozione: **31/10/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 31/10/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 02/11/2023 al 17/11/2023**

LONGI, 02/11/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA